

**Sentenza:** 9 novembre 2022, n. 239

**Materia:** foreste; paesaggio; autorizzazione paesaggistica

**Parametri invocati:** a) art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento agli artt. 136, 142, 146 e 149 d.lgs. 42/2004 (cod. beni culturali), come norme interposte; b) art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il principio di leale collaborazione, con riferimento all'art. 7, comma 12, del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico delle foreste), come norma interposta; c) art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento all'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, come norma interposta; d) art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, come norme interposte; e) art. 9 Cost.; f) art. 117, primo comma, Cost., con riferimento all'art. 6 CEDU, come norma interposta.

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 1 della L.R. Toscana 28 dicembre 2021, n. 52

**Esito:**

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000);
- 2) Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- 3) Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe, che modifica l'articolo 47 bis della l.r. 39/2000 (Legge forestale della Toscana).

Con la disposizione in oggetto, il legislatore regionale ha inteso esonerare dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica i tagli colturali boschivi, estendendo la deroga agli interventi in aree vincolate di particolare pregio, salvo che il vincolo paesaggistico fosse posto per il notevole interesse pubblico esclusivamente riferito ai boschi.

La Corte innanzi tutto dichiara l'inammissibilità del motivo ancorato ai parametri sub d) dell'epigrafe (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per carenza di motivazione.

Riguardo al motivo ancorato ai parametri sub f) dell'epigrafe (art. 117, primo comma, Cost., con riferimento all'art. 6 CEDU), esso viene giudicato infondato, in quanto sollevato perché si ipotizzava che la Regione Toscana avesse approvato la legge onde ostacolare l'azione del potere giudiziario, in particolare per non ottemperare ad un parere del Consiglio di Stato, reso su ricorso straordinario, avente ad oggetto un piano antincendio.

Risulta invece documentalmente l'ottemperanza.

La Corte passa successivamente ad esaminare il motivo rubricato sub a) dell'epigrafe, che giudica fondato.

Ricostruita brevemente la disciplina del testo unico delle foreste (d.lgs. 34/2018), procedendo

ad una classificazione delle diverse pratiche di selvicoltura, la Corte ritiene di censurare la posizione della Regione Toscana, espressa anche nel preambolo della legge, secondo la quale la normativa regionale risulterebbe semplicemente esplicativa della disciplina nazionale.

I giudici ricordano come, per costante giurisprudenza, in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, qual è la tutela dell'ambiente e del paesaggio, non è consentita al legislatore regionale neppure la semplice riproduzione della disciplina nazionale in quella regionale. Vengono citati diversi precedenti, tutti conformi, meritevoli di conferma: corte cost. 38 del 2018 e n. 233 del 2015.

La materia di cui tratta la legge impugnata, nell'introdurre deroghe alla previsione dell'obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica è quella, e in verità ciò neppure è contestato, vista la posizione della difesa regionale, della difesa dell'ambiente e del paesaggio (corte cost 21 del 2022, n. 141 e n. 138 del 2021).

Chiarisce in fine la Corte come la disciplina introdotta dalla Toscana non sia neppure in verità esplicativa della normativa nazionale, in quanto copiosa giurisprudenza amministrativa ha da sempre precisato che pratiche selvicolturali qual è il taglio boschivo sono esonerate dall'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica solo ove il vincolo sia imposto *ex lege* e non nei casi in cui il vincolo sia imposto con provvedimento amministrativo (per tutte, C.d.S. parere n. 1233 del 2020, reso su ricorso straordinario).

Conclusivamente la norma impugnata viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

Restano assorbite le altre censure.